



***REGOLAMENTO DEL FONDO DI
PEREQUAZIONE, SVILUPPO E PREMIALITA'***
***(Art 18, comma 9, Legge n. 580/1993 come modificata
d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219)***

(Approvato dal MISE il 24.05.2022)

TITOLO I
RISORSE DEL FONDO E LORO DESTINAZIONE

Art. 1

**Obiettivi del fondo di perequazione, sviluppo e premialità ambito di
applicazione e competenze decisionali**

1. Il fondo persegue l'obiettivo di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio nonché di sostenere la realizzazione dei programmi del sistema camerale, riconoscendo premialità agli enti che raggiungono livelli di eccellenza
2. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi perequativi per rigidità di bilancio e di quelli tesi a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi del Sistema Camerale di cui ai successivi titoli II e III. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia all'apposito disciplinare approvato dal Comitato esecutivo dell'Unioncamere.
3. Per quanto non disposto diversamente, competente ad assumere le decisioni in merito all'assegnazione dei contributi di cui ai titoli II e III del presente regolamento è il Comitato esecutivo dell'Unioncamere, che può delegare in tutto o in parte l'Ufficio di presidenza dell'Unioncamere.

Art.2

Costituzione del fondo

1. Su indicazione del Ministero dello Sviluppo economico, ogni anno le Camere di commercio versano su un apposito conto corrente presso l'istituto cassiere dell'Unioncamere una quota del diritto annuale, determinata ai sensi dell'articolo 18, commi 4 e 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificati dal decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 219.



2. Le disponibilità complessive del fondo sono composte dai suddetti versamenti di competenza delle Camere di commercio, dagli interessi bancari maturati sull'apposito conto corrente del fondo, nonché dalle risorse assegnate per le finalità di cui ai titoli II e III del presente regolamento ed eventualmente non utilizzate o risparmiate.
3. Ogni anno il Comitato esecutivo dell'Unioncamere accerta le disponibilità complessive del fondo, da destinare ai contributi di cui al titolo II e al titolo III del presente regolamento, in modo coerente con i criteri stabiliti dall'articolo 18, commi 4 e 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificati dal decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 219.
4. Gli interessi bancari maturati sull'apposito conto corrente del fondo e le risorse non utilizzate o risparmiate, di cui al comma 2, possono essere utilizzate in tutto o in parte per finanziare le attività di cui ai titoli II e III del presente regolamento, secondo le disposizioni del Comitato esecutivo.

TITOLO II

CONTRIBUTI PEREQUATIVI PER RIGIDITA' DI BILANCIO

Art. 3

Assegnazione dei contributi e anticipazioni

1. I contributi perequativi sono disposti annualmente dal Comitato esecutivo dell'Unioncamere, a favore delle Camere di commercio che presentano un numero di imprese inferiore a una soglia di riferimento, che determina diseconomie di scala, e/o condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base degli indicatori di carattere economico-finanziario.
2. A tal fine il Comitato esecutivo:
 - a. determina i criteri, le condizioni e le soglie critiche per consentire l'accesso delle Camere di commercio ai contributi perequativi;
 - b. definisce due o più raggruppamenti in cui inserire, sulla base di indicatori di dimensione e di bilancio, le Camere di commercio che presentano condizioni omogenee di allineamento anche rispetto agli obiettivi di efficienza;
 - c. individua i valori massimi dei contributi erogabili alle Camere di commercio beneficiarie dei contributi perequativi, anche sulla base dei raggruppamenti di cui alla lettera b) del presente comma;
 - d. approva la metodologia di calcolo dei contributi perequativi e i valori



degli stessi per le diverse Camere di commercio, tenendo conto dei costi standard, nell'ambito dei quali sono considerate le possibili distorsioni nel confronto dei dati derivanti da specifiche normative per alcune Regioni a statuto speciale, e il grado di efficienza relativa delle Camere di commercio beneficiarie di tali contributi.

3. L'accesso ai contributi perequativi è subordinato alla presentazione di una domanda da parte delle Camere di commercio inserite nei raggruppamenti di cui al comma 2. La domanda, corredata da un programma di attività nel quale venga illustrato il piano di riequilibrio finalizzato al miglioramento delle condizioni di efficienza gestionale, dovrà contenere le informazioni di carattere economico-finanziario e quantitative necessarie alla determinazione dei costi standard, da inviare secondo le modalità e entro la scadenza fissata annualmente dall'Unioncamere.
4. L'Unioncamere, sulla base delle domande di contributo presentate, stipula un accordo con le singole Camere di commercio in cui sono definiti i tempi dell'erogazione del contributo perequativo, l'ammontare dello stesso e gli obiettivi di miglioramento nella gestione delle risorse.
5. Per quanto concerne le condizioni di accesso ai contributi perequativi, gli specifici obiettivi di efficienza economico-gestionale da assegnare alle Camere di commercio beneficiarie degli stessi, gli incentivi e le sanzioni possibili rispetto al conseguimento o meno di questi obiettivi, si rinvia al disciplinare di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento.
6. Su richiesta delle Camere di commercio beneficiarie dei contributi perequativi, che si trovino in temporanee difficoltà di cassa, il Comitato esecutivo può autorizzare il versamento di apposite anticipazioni.
7. Su richiesta delle Camere di commercio in rigidità di bilancio che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per le quali il Ministero dello sviluppo economico ha già autorizzato l'aumento del diritto annale, il Comitato esecutivo può autorizzare l'erogazione di somme a titolo di anticipazione, garantite da pegno di titoli e strumenti finanziari, remunerate allo stesso tasso applicato alle giacenze del conto corrente di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento, ovvero da fidejussione bancaria o assicurativa.
8. Il Comitato esecutivo definisce annualmente, nell'ambito delle risorse destinate ai contributi per rigidità di bilancio, la percentuale di queste risorse da utilizzare per la concessione delle anticipazioni di cui al comma precedente.
9. Per quanto concerne la regolamentazione inerente la concessione e la gestione di tali anticipazioni, si rinvia al disciplinare di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento.



TITOLO III

CONTRIBUTI PER PROGRAMMI DEL SISTEMA CAMERALE

Art. 4

Finalità dei contributi per programmi del sistema camerale

1. I contributi in oggetto finanziano la realizzazione di programmi del sistema camerale, attraverso progetti e iniziative tesi a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle funzioni e dei compiti attribuiti da leggi dello Stato e delle Regioni alle Camere di commercio e alle Unioni regionali (ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificati dal decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 219 e dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 marzo 2019). Tali contributi finanziano in particolare:
 - a. i progetti con i quali le Camere di commercio e le Unioni regionali aderiscono ai programmi del sistema camerale, ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento
 - b. i progetti a valenza regionale con i quali le Unioni regionali o le Camere di commercio in partenariato, laddove non sono presenti le Unioni regionali, aderiscono agli specifici programmi ad esse riservati, ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento;
 - c. le iniziative di sistema volte a beneficio di tutte le Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento;
 - d. gli interventi delle Camere di commercio per sostenere le imprese colpite da calamità naturali, ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento.
2. A tal fine il Comitato esecutivo definisce annualmente gli indirizzi e gli obiettivi prioritari per l'assegnazione di tali contributi e, nell'ambito di questi:
 - a. fino a cinque linee prioritarie per i progetti di cui alla lettera a) del comma 1;
 - b. fino a cinque linee prioritarie per le specifiche finalità dei progetti delle Unioni regionali di cui alla lettera b) del comma 1;
 - c. fino a cinque linee prioritarie per le iniziative di sistema di cui alla lettera c) del comma 1.
3. Il Comitato esecutivo stabilisce altresì la scadenza entro la quale le Camere di commercio e/o le Unioni regionali devono presentare all'Unioncamere i suddetti progetti di adesione ai programmi del sistema camerale, con le rispettive richieste di contributo.



Art. 5

Adesione ai programmi del sistema camerale di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b

1. Ai contributi per i progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), possono accedere solo le Camere di commercio che hanno al massimo 100 mila imprese iscritte o annotate nel Registro.
2. Le Camere di commercio che hanno più di 100 mila imprese iscritte o annotate nel Registro possono partecipare ai progetti delle Unioni regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e alle iniziative di sistema di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c). Nelle regioni in cui le Unioni regionali sono in liquidazione o sopresse, le Camere di commercio di cui al presente comma possono partecipare ai progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b) solo in partenariato con la maggioranza delle altre Camere di commercio della regione.
In questi casi le Camere di commercio della regione possono individuare una Camera di commercio capofila che cura la presentazione e la rendicontazione del progetto di adesione.
3. I progetti delle Unioni regionali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), mirano a esercitare in forma congiunta funzioni e compiti di interesse comune delle Camere di commercio nell'ambito della regione di riferimento, nonché a realizzare l'esercizio in forma associata di attività e servizi delle Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dal decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 219
4. I programmi a valenza regionale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), mirano invece a realizzare le specifiche attività che presentino un impatto più significativo a livello regionale e l'esercizio dei compiti propri delle Unioni regionali.
5. I progetti di cui al comma 3, che prevedono le funzioni di interesse comune o le attività in forma associata tra più Camere di commercio da esercitare attraverso le Unioni regionali, devono essere concepiti in modo unitario nell'articolazione dei costi, delle azioni e dei tempi. Le differenze nel livello dei costi sono accettabili soltanto se correlate al diverso volume dei servizi previsti per le Camere di commercio aderenti. I costi di progettazione devono essere imputati esclusivamente all'Unione regionale che coordina la presentazione dei progetti.
6. I progetti di cui al comma 3 presentati dalle Unioni regionali o dalle Camere capofila devono essere corredati delle delibere (in copia) delle Giunte delle Camere di commercio che vi aderiscono. Tali progetti sono ammissibili solo se prevedono la partecipazione di un numero di Camere di commercio



superiore al 50% di quelle rispettivamente associate all'Unione o presenti nella regione.

7. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento in ordine ai progetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), si rinvia al disciplinare di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento.

Art. 6

Iniziative di sistema di cui all'art. 4, comma 1, lett. c)

1. Sulla base degli indirizzi e degli obiettivi prioritari definiti annualmente dal Comitato esecutivo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'Ufficio di presidenza approva le iniziative di sistema di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c):
 - a. per realizzare obiettivi specifici di interesse generale delle Camere di commercio;
 - b. per assicurare la diffusione di determinati servizi e attività su tutto il territorio nazionale, previa l'adesione delle Camere di commercio interessate;
2. All'Unioncamere spetta il compito di realizzare e gestire le iniziative di sistema, anche avvalendosi degli organismi del sistema camerale italiano.
3. L'Ufficio di presidenza approva le iniziative di sistema, con i relativi costi, i tempi di attuazione e i contributi per le Camere di commercio che vi aderiscono. Per quanto concerne la presentazione, l'approvazione, la gestione e la rendicontazione delle iniziative di cui al presente articolo, si rinvia al disciplinare di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento.
4. L'Unioncamere realizza iniziative di sistema nell'ambito di eventuali accordi di programma previsti dal decreto interministeriale di cui all'articolo 18, commi 4 e 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificati dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

Art. 7

Interventi a sostegno delle imprese danneggiate dalle calamità naturali di cui all'art. 4, comma 1, lett. d)

1. In occasione di calamità naturali che abbiano danneggiato le imprese operanti nel territorio di riferimento, la Camera di commercio può presentare un progetto di intervento per sostenere la ripresa delle attività economiche.



2. Il Comitato esecutivo definisce alla fine dell'anno l'ammontare delle risorse disponibili per tali contributi, in funzione delle domande di contributo ricevute dalle Camere di commercio e comunque nel limite del 4% delle risorse complessivamente destinate alla parte progettuale del fondo perequativo.

A tali interventi il fondo contribuisce in via subordinata alla emanazione della Delibera del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di calamità naturali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 225 del 24.02.1992 e successive integrazioni e modificazioni.

3. Il contributo approvato può raggiungere il 100% della spesa sostenuta.
4. Per quanto concerne la presentazione, l'approvazione, la gestione e la rendicontazione dei progetti di cui al presente articolo, si rinvia al disciplinare di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento.
5. L'Ufficio di presidenza approva i progetti delle Camere di commercio di cui al presente articolo.

Art. 8

Spese ammissibili

1. Per i progetti delle Camere di commercio e delle Unioni regionali, presentati ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, sono ammissibili gli oneri per il personale interno, le prestazioni di servizio, l'acquisto di attrezzature dedicate al progetto, la promozione, le altre spese funzionali al progetto quali, ad esempio, le spese per le missioni e la formazione del personale interno, l'acquisizione di banche dati, la stipula di polizze assicurative, l'erogazione di voucher alle imprese direttamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto e le altre spese funzionali al progetto individuate negli specifici programmi del sistema camerale.
2. Non sono ammissibili gli oneri per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione dei beni immobili. Non sono altresì ammissibili i trasferimenti diretti alle imprese a titolo di partecipazioni, ivi inclusi gli apporti ai consorzi fidi.
3. Le limitazioni di cui al comma 2 non si applicano alle iniziative di sistema di cui all'articolo 6 e agli interventi per le calamità naturali di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Art. 9



Misura e limiti dei contributi di cui all'art.4, comma 1, lett. a) e b)

1. Il contributo per i progetti delle Camere di commercio e delle Unioni regionali di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), è calcolato sul costo approvato per lo specifico progetto, o sul costo residuo che resta a carico della Camera di commercio, se è previsto un cofinanziamento da parte di altre istituzioni, associazioni o privati. Il Comitato definisce annualmente le aliquote di contributo, fino al valore massimo del 100%, utilizzando, anche disgiuntamente, i seguenti parametri:
 - a. grado di rilevanza strategica nell'ambito delle linee prioritarie fissate dal Comitato esecutivo;
 - b. grado di attinenza agli obiettivi di efficacia del Sistema fissati dagli Organi dell'Unioncamere;
 - c. dimensione finanziaria ed organizzativa;
 - d. premialità basata sul grado di efficienza gestionale, rilevata anche in base ai costi standard.
 - e. i parametri di cui alle lettere a), b), c) si applicano alle aliquote sia delle Camere di commercio che delle Unioni regionali, mentre il parametro d) si applica solo alle aliquote delle Camere di commercio.
2. Il valore del contributo per ciascun progetto presentato dalle Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), non può superare l'1% delle risorse del fondo annualmente destinate ai contributi in oggetto, mentre a ciascuna Camera di commercio non possono essere assegnati contributi che, complessivamente, superino il 2% delle stesse disponibilità.
3. Il valore del contributo per ciascun progetto presentato dalle Unioni regionali, dalle Camere di commercio regionali o dalle Camere di commercio capofila di regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a e b), non può superare il 3% delle risorse del fondo annualmente destinate ai contributi in oggetto, mentre a ciascuna Unione Regionale, Camera di commercio regionale, non possono essere assegnati contributi che, complessivamente, superino il 6% delle stesse disponibilità, tenuto conto del numero di imprese presenti nel territorio regionale.
4. Con riferimento ai progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a e b), ciascuna Camera di commercio, può trasferire alle Unioni regionali o alle Camere di commercio capofila di regione, con le modalità previste dall'art. 5 comma 6, parzialmente o completamente la quota di risorse ad essa spettante ai sensi del precedente comma 3, per la determinazione del limite di contributo assegnabile al progetto regionale al quale aderisce, anche superando il limite fissato per questi progetti al precedente comma 3.

Art. 10



Approvazione, gestione e erogazione dei contributi per i progetti di cui all'art. 5

1. Le Camere di commercio e le Unioni regionali non possono presentare ciascuna un numero di progetti superiore a quello fissato annualmente dal Comitato esecutivo dell'Unioncamere, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
2. Il Comitato esecutivo approva i progetti delle Camere di commercio e delle Unioni regionali, con la loro durata, i costi riconosciuti e la misura dei contributi, su proposta della Commissione tecnica di cui all'articolo 11 del presente regolamento.
3. Tali progetti hanno di norma una durata annuale. In via eccezionale, quelli che hanno già ottenuto un cofinanziamento dell'Unione Europea o da altri enti pubblici nazionali, regionali o provinciali, possono essere approvati per quote annuali fino al limite massimo di un biennio.
4. Sui progetti approvati viene erogata una anticipazione pari al 50% del contributo deliberato, dietro presentazione di una dichiarazione del Segretario generale della Camera di commercio o dell'Unione regionale di avvenuto avvio del progetto, accompagnata dal documento di pianificazione delle attività. L'Unioncamere può richiedere alle Camere di commercio e alle Unioni regionali informazioni sullo stato di attuazione dei progetti finanziati.
5. Il Comitato esecutivo può tuttavia prorogare la scadenza del progetto, su richiesta debitamente motivata del Segretario generale della Camera di commercio o dell'Unione regionale, per un periodo non superiore a tre mesi. Le richieste di proroga devono essere presentate entro la scadenza fissata per la conclusione delle attività.
6. Il rapporto finale sulla realizzazione del progetto, firmato dal Segretario generale della Camera di commercio o dell'Unione regionale e, ai fini del relativo controllo contabile, vistato dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti, è composto da una relazione sulle fasi di attuazione e sui risultati conseguiti, nonché da un rendiconto analitico delle spese sostenute per la realizzazione del progetto. Sono considerate ammissibili al contributo tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto:
 - a. secondo il principio della competenza economica;
 - b. in coerenza con quanto disposto dal precedente art. 8;
 - c. entro il periodo temporale di ammissibilità delle spese, che va dalla data di presentazione del progetto e fino alla scadenza per la realizzazione delle attività fissata dal Comitato esecutivo.

Tali spese dovranno essere documentate da fatture o altra documentazione fiscale o equivalente, ovvero da mandati di pagamento, emessi dopo la data di presentazione del progetto e fino al termine fissato per l'invio del rapporto finale sulla realizzazione del progetto. Tale rapporto deve essere



trasMESSO all'Unioncamere entro due mesi dalla scadenza fissata per la sua conclusione.

7. Il saldo del contributo è disposto dal Comitato esecutivo, sempre su proposta della Commissione tecnica di cui all'articolo 11 del presente regolamento. Se i costi sostenuti, o quelli riconosciuti per la realizzazione del progetto, sono inferiori a quelli ammessi in sede di approvazione, il relativo contributo viene proporzionalmente ridotto. I costi sostenuti successivamente alla scadenza per la conclusione delle attività non possono beneficiare del contributo.
8. Il Comitato esecutivo dispone la revoca del contributo nelle seguenti ipotesi:
 - a. qualora, dopo tre mesi dalla comunicazione della sua approvazione da parte dell'Unioncamere, il progetto non sia stato ancora avviato;
 - b. quando la Camera di commercio o l'Unione regionale rinuncino alla realizzazione del progetto;
 - c. se i costi sostenuti alla scadenza del progetto non superano il 30% di quelli ammessi in sede di approvazione.
9. In caso di revoca del contributo la Camera di commercio, o l'Unione regionale, è tenuta a rimborsare al fondo le somme eventualmente anticipate.
10. Qualora i progetti e i programmi siano stati presentati da soggetti del sistema camerale che, nel corso dell'attività, siano sottoposti a trasformazioni, soppressioni, liquidazioni e simili, fino a completamento dell'attuazione del Decreto Legislativo n. 219 del 2016, la loro gestione è assicurata dalla struttura che subentra nei rapporti del soggetto cedente.

Art. 11

Commissione tecnica del fondo

1. La Commissione tecnica è nominata dal Comitato esecutivo e rimane in carica tre anni dalla data della deliberazione di nomina.
2. Tale Commissione definisce i limiti massimi delle spese ammissibili per i singoli prototipi di progetto nell'ambito di ciascuna linea prioritaria, in funzione delle attività da svolgere e dei relativi costi standard, valuta i progetti di cui agli articoli 5 e 7 del presente regolamento sulla base dei criteri definiti dagli Organi dell'Unioncamere, dal presente regolamento e dal disciplinare di cui all'art. 1, comma 2, propone agli Organi dell'Unioncamere i progetti da approvare con l'ammontare delle spese ammissibili e dei relativi contributi, valuta i rapporti finali sulle attività svolte e le spese sostenute a seguito della realizzazione dei progetti, analizzando la coerenza delle attività realizzate e delle spese sostenute rispetto a quelle previste,



proponendo agli Organi dell'Unioncamere, per ciascun progetto realizzato, le spese rendicontate ammissibili e i relativi contributi finali.

3. Per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza contabile nella gestione dei progetti di cui al comma 2, la Commissione tecnica può effettuare verifiche e controlli puntuali presso le Camere di commercio e le Unioni regionali beneficiarie dei rispettivi contributi.

TITOLO IV

VALUTAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 12

Valutazione dei risultati

1. La valutazione dei risultati conseguiti con i contributi perequativi, nonché con i progetti, le iniziative di sistema e gli altri interventi del fondo è affidata all'Unioncamere, che può avvalersi di appositi strumenti e organismi di auditing.
2. L'Unioncamere attiva altresì gli strumenti necessari per valorizzarne i risultati e migliorare le modalità di funzionamento del fondo. Al tal fine le Camere di commercio trasmettono annualmente all'Unioncamere il bilancio d'esercizio approvato.
3. Alle attività di cui al comma 1 e comma 2 è destinato fino a un limite massimo dell'1% delle risorse che annualmente le Camere di commercio versano al fondo.

Art. 13

Vigilanza e controllo

1. L'Unioncamere riferisce ogni anno al Ministero dello Sviluppo Economico sui risultati conseguiti con l'impiego del fondo, mediante una relazione illustrativa sui criteri prescelti, sulle decisioni adottate e sui relativi flussi contabili, e trasmette allo stesso Ministero il disciplinare di cui all'art. 1, comma 2 e le sue eventuali variazioni.



2. L'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico le delibere con le quali il Comitato esecutivo definisce gli obiettivi di efficienza economico-gestionale che le camere di commercio devono raggiungere per accedere ai contributi per rigidità di bilancio di cui all'articolo 3 e gli interventi prioritari per i progetti di cui all'articolo 4.

Art. 14

Promozione degli interventi finanziati dal fondo

1. Le Camere di commercio valorizzano le attività e i progetti finanziati con le risorse del fondo, offrendo in particolare ai destinatari degli interventi le necessarie informazioni qualitative e quantitative, nonché dandone l'opportuna visibilità con l'impiego di un'immagine integrata, lungo le linee definite dall'Ufficio di presidenza dell'Unioncamere.

Art. 15

Primi interventi per la riforma del Fondo perequativo

1. In attesa del perfezionamento del processo di riorganizzazione del sistema camerale, il Comitato esecutivo, sentito il Ministero dello sviluppo economico, può modificare o integrare il disciplinare attuativo del regolamento del Fondo di perequazione, anche con più atti modificativi, per adeguarne il contenuto alle finalità del nuovo fondo di perequazione, sviluppo e premialità.

Articolo 16

Trattamento dei dati personali

1. Ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in materia di tutela dei dati personali, il trattamento dei dati personali dei soggetti interessati viene effettuato da Unioncamere per le sole finalità attinenti l'esame istruttorio delle domande di accesso ai contributi previsti dal presente regolamento e ogni altro adempimento necessario alla formazione del provvedimento per l'erogazione dei contributi, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
2. I dati personali trattati saranno conservati fino al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, non oltre i termini ordinari previsti dalle norme vigenti (10 anni, a cui si aggiunge un anno ulteriore in attesa di distruzione periodica).



3. Per ulteriori indicazioni relative al trattamento dei dati personali, si rinvia alle apposite informative predisposte in occasione dell'avvio delle procedure per la presentazione delle richieste dei contributi previsti dal regolamento del Fondo perequativo.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE

Art. 17

Applicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento trova applicazione per l'assegnazione delle risorse del Fondo perequativo disponibili e non ancora destinate alla data della sua entrata in vigore, con riferimento sia ai contributi di cui al Titolo II che con riferimento ai contributi di cui al Titolo III e a quelli di cui al successivo articolo 20.

Art. 18

Contributi di cui al Titolo II

1. Per le Camere di commercio che non hanno ancora completato il processo di accorpamento, i criteri di cui all'art. 3, del presente regolamento, saranno ad esse applicati considerandole come un unico soggetto, secondo quanto previsto dal decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020.

Art. 19

Contributi di cui al Titolo III

1. Le Camere di commercio che per effetto dell'accorpamento registrano un numero di imprese superiore al limite di cui all'art. 5, comma 1, possono accedere ai suddetti contributi se, e nei limiti in cui, le Camere che si sono accorpate potevano accedere.
2. Per le Camere di commercio che hanno completato il processo di accorpamento, nella determinazione del contributo per i programmi del sistema camerale, in aggiunta ai parametri di cui all'art. 9, comma 1, si



terrà conto anche della numerosità e della dimensione delle Camere che si sono accorpate.

3. Le Camere di commercio che non hanno ancora completato il processo di accorpamento, potranno aderire ai programmi del sistema camerale solo in partenariato con le altre camere di commercio con le quali dovranno realizzare l'accorpamento, secondo quanto previsto dal decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020. In questi casi, ai fini della determinazione del contributo, si rinvia a quanto previsto nel precedente comma 2.

Art. 20

Contributi straordinari

1. Il Comitato esecutivo può stanziare contributi nel limite del 6% della dotazione annuale del Fondo perequativo, da destinare, in casi straordinari adeguatamente motivati, anche in deroga ai limiti e alle condizioni fissate nel presente regolamento. Tra i casi citati, al fine di garantire un adeguato livello di servizi alle realtà economiche, rientrano le situazioni nelle quali alle Camere di commercio, pur non raggiungendo queste ultime la soglia delle 75.000 imprese, è preclusa per legge la possibilità di realizzare accorpamenti.